

Possibile che tutte queste pratiche, le quali con infuriare di spietata violenza, come si fa nelle Provincie invase, verrebbero contro noi attivate dal ferro austriaco, non debbano esserlo nei modi legali e con norme di giustizia dal Governo nostro per l'alto interesse della patria?

Scuota una volta Venezia questo sonno mortale che dorme, e mostri al mondo rammentare essere al capo di un Marinovich debitrice dell'eccecidio scampato!

*Viva l'Italia Unita! Viva Re Carlo Alberto e l'Esercito Italiano!*

GIUSEPPE SOLER.

24 Luglio.

(dalla Gazzetta)

Il governo provvisorio di Venezia si faceva sollecito di pubblicare un prospetto della quantità e qualità delle armi e munizioni da guerra, somministrate alle provincie e comuni dal 18 marzo a tutto 20 giugno 1848, e tale prospetto lo distribuiva ai deputati dell'Assemblea provinciale, tenuta in Venezia il giorno 5 luglio corrente. Da quel prospetto, che indicava la persona, la provincia, o il corpo militare cui le armi venivano somministrate, si scorge altresì che nei giorni 22, 23, 24, 25 marzo erano uscite molte altre armi dagli arsenali di terra e di mare, perchè in quei giorni la guardia civica, posta a custodia delle porte di quegli arsenali, permetteva di armarsi nelle sale a tutti i cittadini; ed erano, dice il prospetto nelle sue osservazioni, stati presi in quei giorni, 8000 fucili, 1000 stutzen, 200 carabine, 600 pistole, 2000 sciabole. Questa dispersione di armi impedì più tardi al governo di assecondare tutte le domande di coloro, che, minacciati dal barbaro irrompente dall'Isonzo, volevano opporre quanta maggior resistenza potevano. Fu allora che, per ottenere che queste armi possedute da ignoti venissero utilizzate, il governo emanò il decreto 5 aprile N. 1287, con cui invitava ogni cittadino a portare ad una apposita Commissione le armi che detenesse, verso un conveniente prezzo, e senza indagini di provenienza. Dichiarava inoltre lo stesso decreto, che i militari e le guardie civiche erano responsabili delle armi loro affidate, intendendo così di esprimere il diritto, come il dovere, che avevano quegli individui di conservare le proprie armi. — Moltissimi, infatti, de' componenti la guardia civica erano in possesso di armi, ed avevano uno o più fucili di lor proprietà, anzi de' capi battaglioni e de' capitani aveano fatti doni ai rispettivi corpi di alcune armi, e ne distribuivano continuamente, perchè ne acquistavano a loro spese. — In tale condizione di cose, venne pubblicato, con decreto 20 maggio N. 6218, il regolamento della guardia civica, il quale, rispetto alle armi, stabiliva, all'art. 90, che i fucili con bajonette sarebbero stati somministrati a tutte le guardie dello stato, e all'art. 95, che detti fucili si avrebbero dovuto tenere in deposito nel luogo di riunione presso i capi battaglione. Con tali determinazioni, non si contemplavano quindi altrimenti le armi di proprietà privata delle guardie, rispetto alle quali non era tolto il possesso alle stesse, nè veniva ingiunto l'obbligo della con-